

PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A.

**DISPOSIZIONI GENERALI
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Prima approvazione	Approvato il:	Da (Organo Dirigente):	
	19/01/2015	CdA Profumerie Douglas SpA	
Aggiornamento N°:	Approvato il:	Da (Organo Dirigente):	Variazioni apportate rispetto alla precedente versione:

INDICE

1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: genesi ed evoluzione.
2. I destinatari della disciplina.
 - 2.1. Il fenomeno del gruppo di imprese.
3. Struttura dell'illecito attribuibile all'ente.
4. Il modello organizzativo: ruolo, finalità, contenuto, implementazione.
 - 4.1. Contenuto del Modello.
 - 4.2. I soggetti obbligati.
 - 4.3. Adozione, attuazione e aggiornamento del Modello.
5. La società: attività, missione e visione etica.
 - 5.1. I profili societari.
 - 5.2. I profili strutturali.
 - 5.3. I profili organizzativo-gestionali: la compliance.
6. Il codice etico.
7. Metodo di costruzione del modello.
 - 7.1. Elaborazione del Modello: criteri.
8. Analisi del rischio.
 - 8.1. Classificazione dei reati presupposto della responsabilità dell'ente.
9. I processi sensibili.
 - 9.1. Misure di prevenzione.
10. Misure di prevenzione in materia di formazione e attuazione delle decisioni.
 - 10.1. Deleghe e procure.
 - 10.2. Referente dell'Organo dirigente per il Modello.
11. Misure di prevenzione in materia di gestione delle risorse finanziarie.
12. Obblighi di informazione.
13. Organismo di vigilanza.
 - 13.1. Compiti.
 - 13.2. Costituzione e requisiti.
 - 13.3. I requisiti: specificazioni.
 - 13.4. Poteri.
 - 13.5. Durata della carica.
14. Sistema disciplinare.
 - 14.1. Persone che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione.
 - 14.2. Lavoratori dipendenti.
 - 14.3. Lavoratori parasubordinati, consulenti, procuratori e assimilati.
 - 14.4. Fornitori e altri soggetti terzi.
15. Disposizioni transitorie.

1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: GENESI ED EVOLUZIONE.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sviluppando le indicazioni contenute nell'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto in Italia la responsabilità dell'ente collettivo. Si è trattato di una normativa scaturita dall'obbligo per l'Italia di adempiere agli impegni derivanti da fonti normative sovranazionali, quali la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995), il primo Protocollo di cui alla citata Convenzione (Dublino, 27 settembre 1996), il successivo Protocollo concernente l'interpretazione della medesima Convenzione in via pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Bruxelles, 29 novembre 1996), la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997) e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

La responsabilità introdotta a carico dell'ente collettivo è stata qualificata dal legislatore italiano come amministrativa. E' tuttavia più preciso riferirsi a responsabilità derivante da reato, in quanto **risponde di illecito amministrativo l'ente nel cui ambito un soggetto apicale o ad esso subordinato abbia commesso un reato nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.**

Il legislatore italiano, in considerazione della novità della materia e dell'effetto dirompente che essa avrebbe avuto nel sistema imprenditoriale e giudiziario, ritenne inizialmente di limitare il numero dei reati presupposto di tale responsabilità, che, difatti, originariamente erano soltanto quelli di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, concussione e corruzione. Le fattispecie di reato presupposte della responsabilità per l'illecito amministrativo derivante da reato sono state ampliate nel tempo, anche per la necessità di dare attuazione a strumenti normativi di carattere internazionale, con l'inclusione dei seguenti reati: reati societari; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; reati informatici e di trattamento illecito dei dati; delitti di criminalità organizzata; delitti contro l'industria e il commercio; reati infortunistici e ambientali. Recentemente, è stata introdotta dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109 la fattispecie di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Inoltre, in conformità alla legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, rientrano tra i reati presupposto della responsabilità degli enti la induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Si può dunque, a ragione, ritenere che la dilatazione del perimetro applicativo della disciplina in esame rende la normativa ad essa dedicata di fondamentale rilievo nella gestione del rischio penale di impresa.

2. I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA.

I destinatari di questo nuovo modello di responsabilità sono le persone giuridiche, le società, le associazioni anche non riconosciute, gli enti pubblici economici.

2.1. IL FENOMENO DEL GRUPPO DI IMPRESE.

Il fenomeno della responsabilità amministrativa dell'ente nei gruppi di imprese è stato ignorato dal legislatore del 2001 e tale lacuna normativa ha creato da subito numerosi problemi interpretativi, ad esempio con riferimento alla individuazione di chi è chiamato a rispondere del reato commesso

nella società di vertice ma anche nell'interesse della controllata, oppure del reato commesso dagli amministratori della holding quali amministratori di fatto delle controllate o ancora del reato commesso da un soggetto della controllata esclusivamente in favore della controllante.

A fronte di tali situazioni la giurisprudenza, ad oggi, ha elaborato il seguente criterio interpretativo: la società capogruppo e le altre società del gruppo possono essere chiamate a rispondere ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 del reato commesso nell'ambito dell'attività di una società controllata, purché nella consumazione del reato concorra una persona fisica che agisca per conto della capogruppo o delle altre società controllate, perseguendo anche l'interesse di queste ultime (Cassazione penale, sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 24583).

3. STRUTTURA DELL'ILLECITO ATTRIBUIBILE ALL'ENTE.

L'illecito amministrativo attribuibile all'ente è una fattispecie complessa, costituita anzitutto dal reato (tra quelli espressamente previsti nel D.Lgs. n. 231/2001) commesso da un soggetto apicale o da persona a questo subordinata:

- per **apicali** s'intendono le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- per **subordinati** s'intendono le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali.

Accanto al reato della persona fisica, che è il presupposto indefettibile per l'eventuale affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente, occorrono, ai fini dell'integrazione dell'illecito corporativo, altri due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo;

- quanto all'**elemento oggettivo**, è necessario che il fatto costituente reato (ad es. la truffa, il riciclaggio, la corruzione etc.) sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, tant'è che, se la persona fisica agisce illecitamente nel proprio esclusivo interesse o nell'interesse di terzi, la società di appartenenza non potrà risponderne;
- con riguardo, invece, all'**elemento soggettivo**, per ragioni di compatibilità del nuovo modello di responsabilità con il canone costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) e, per conseguenza, dovendo l'ente rispondere per un fatto proprio e colpevole, si è deciso di ancorare la colpevolezza dell'ente al difetto di organizzazione, vale a dire alla mancata adozione da parte della società di un modello organizzativo, gestionale e di controllo idoneo a prevenire il rischio di reato.

In definitiva, dunque, sono tre gli elementi che compongono la fattispecie dell'illecito dell'ente: il reato, l'interesse o il vantaggio per l'ente, l'assenza del modello organizzativo.

L'accertamento dell'illecito dell'ente di norma avviene secondo le regole del procedimento penale e contestualmente all'accertamento del reato dell'apicale o del subordinato (*simultaneus processus*).

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO: RUOLO, FINALITÀ, CONTENUTO, IMPLEMENTAZIONE.

Ruolo del Modello: il modello organizzativo, gestionale e di controllo (d'ora in poi, il Modello), voluto dal legislatore del 2001 e pensato alla stregua dei *compliance programs* statunitensi, rappresenta – guardando alla struttura dell'illecito più sopra analizzata – la condizione di esonero da responsabilità. Il modello organizzativo ha, infatti, efficacia esimente e permette all'ente di ottenere, nel caso si instauri un procedimento penale, una pronuncia assolutoria, sempre che si realizzino le

altre condizioni richieste dalla legge, vale a dire l'istituzione di un organismo di vigilanza, il rispetto del modello, la vigilanza da parte dell'organo di vigilanza.

Finalità del Modello: predisporre e attuare il modello organizzativo significa dotare la propria azienda di uno strumento diretto a neutralizzare il pericolo di commissione del reato e, ove l'illecito venga commesso, neutralizzare il rischio della condanna penale e, prima ancora, dell'applicazione delle sanzioni in fase cautelare (interdittive, pecuniarie, confisca).

4.1. CONTENUTO DEL MODELLO.

Il Modello prevede:

- la individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la identificazione e l'analisi, in relazione alle singole attività a rischio, dei presidi esistenti, per tali intendendosi prassi, procedure e controlli;
- i protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione del reato;
- le regole inerenti sia la composizione e il funzionamento dell'organismo di vigilanza, autonomo e indipendente, deputato a vigilare sull'applicazione e sulla osservanza del Modello e a curarne l'aggiornamento, sia i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza;
- il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.2. I SOGGETTI OBBLIGATI.

Il Modello è vincolante:

- a) per le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché per le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) per le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (a).

4.3. ADOZIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

Il Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella data riportata sulla prima pagina del presente documento.

L'attuazione del Modello è compito dell'Organo dirigente.

Dare attuazione al Modello significa:

1. mettere il Modello a disposizione di tutti coloro che sono vincolati all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute; una copia del Modello, degli allegati e degli aggiornamenti dovrà pertanto essere depositata presso la sede sociale per consentire la consultazione da parte di ciascuna persona tenuta ad osservarne le prescrizioni;
2. assicurarsi che la comunicazione delle prescrizioni del Modello relative alla specifica attività o funzione a coloro che sono tenuti a rispettarle avvenga con modalità idonee e tracciabili;
3. programmare la formazione inerente al Modello per il personale delle aree a rischio, che sia calibrata sui livelli dei destinatari.

L'aggiornamento del Modello avviene con cadenza annuale; il Modello è soggetto a revisione nelle ipotesi di violazioni significative delle sue prescrizioni e di variazioni dell'assetto organizzativo-societario.

5. LA SOCIETÀ: ATTIVITÀ, MISSIONE E VISIONE ETICA.

Profumerie Douglas s.p.a. svolge attività di commercio al minuto di prodotti di cosmesi e di profumeria con numerosi punti vendita in tutta Italia sin dal 1989. La società offre altresì ai propri clienti, soltanto occasionalmente e all'interno di alcuni punti vendita all'uopo selezionati, servizi di estetica e di photo shooting.

La mission di Profumerie Douglas s.p.a. è la commercializzazione e la prestazione rispettivamente dei prodotti e dei servizi suindicati, nonché la gestione e lo sviluppo della rete di vendita, assicurando un livello dei servizi tale da garantire la soddisfazione dei clienti, anche attraverso la costante formazione del personale, migliorando altresì la profittabilità dell'azienda stessa, con l'obiettivo comunque di operare perseguendo sempre la innovazione e la sostenibilità.

In linea con gli obiettivi della casa madre tedesca, Profumerie Douglas s.p.a., grazie a dipendenti motivati, a servizi orientati al cliente e a prodotti di qualità ma capaci di soddisfare qualsiasi cliente anche in relazione alla economicità, mira ad essere un operatore di eccellenza nel settore del commercio di servizi e prodotti di profumerie e cosmesi.

5.1. I PROFILI SOCIETARI.

La società Profumerie Douglas s.p.a. con socio unico ha la propria sede legale e amministrativa in Villafranca di Verona (Verona), Viale Postumia 58. La società è iscritta al Registro delle Imprese di Verona al numero VR-236980 del Repertorio Economico Amministrativo e al numero 00752710237 di codice fiscale. Il numero di partita iva è 04165460371. Il capitale sociale è pari ad Euro 6.630.000,00 interamente versato.

Socio unico è la società Parfümerie Douglas International GmbH, società a responsabilità limitata di diritto tedesco con sede in Hagen (Germania), Kabeler Strasse 4, codice fiscale 97462200151.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione e dispone di un collegio sindacale.

Sul punto si rinvia all'Organigramma quale parte integrante del Modello (**documento n. 1**).

5.2. I PROFILI STRUTTURALI.

La società Profumerie Douglas s.p.a. fa parte del Gruppo DOUGLAS.

Al Gruppo DOUGLAS fanno capo cinque aree di attività con oltre 1.900 punti vendita e oltre 24.000 dipendenti e collaboratori in 17 diversi Paesi europei. I marchi trattati dal Gruppo DOUGLAS sono „Douglas“, „Thalia“, „Christ“, „AppelrathCüpper“ e „Hussel“ e si riferiscono al commercio al minuto di beni e servizi nei settori, rispettivamente, della cosmesi e della profumeria, librario, della gioielleria e orologeria, dell'abbigliamento per signora, dei prodotti dolciari. Il settore leader, per fatturato e per numero di punti vendita in Europa, è tuttavia quello della profumerie e dei prodotti di cosmesi a marchio e insegna „Douglas“.

Società capogruppo è la Douglas Holding AG, società per azioni di diritto tedesco con sede in Hagen (Germania), Kabeler Strasse 4, codice fiscale 97462210150, alla cui direzione e coordinamento la società italiana è soggetta ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.

Profumerie Douglas s.p.a. è presente in Italia con, oltre alla sede legale e amministrativa in Villafranca di Verona (Verona), ben 135 punti vendita (di cui n. 83 in centri commerciali e n. 52 in

centri storici), un ufficio commerciale a Verona, un ufficio amministrativo a Bologna e un negozio elettronico con sede corrispondente alla sede legale.

Profumerie Douglas s.p.a. dispone inoltre di partecipazioni in consorzi o enti collettivi e ciò in relazione alla conduzione di alcuni punti vendita all'interno di centri commerciali.

5.3. I PROFILI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI: LA COMPLIANCE.

Il Gruppo DOUGLAS attribuisce particolare e significativa importanza alla corretta ed efficiente organizzazione e gestione della propria struttura di compliance, a livello sia centrale (holding), che periferico (società controllate). In quanto operante in ambito internazionale, il Gruppo DOUGLAS da sempre avverte la propria responsabilità sociale nei confronti di clienti, dipendenti, investitori ed anche nei confronti dell'opinione pubblica, di talché il Gruppo DOUGLAS si propone di rispettare e, prima di tutto, conoscere le normative vigenti, nonché di applicare i valori etici di base ed operare in modo sostenibile. A tal fine il Gruppo DOUGLAS ha costituito, sin dal 2007, un *Compliance Office* nella sede di Hagen (Germania), Kabeler Strasse 4, ed ha contestualmente dato avvio ad un'attenta individuazione delle aree aziendali a rischio e ad una prima fase formativa rivolta ai soggetti apicali delle società controllate. Il *Compliance Office* risponde direttamente all'organo amministrativo della capogruppo Douglas Holding AG. Inoltre, nel settembre 2011 si è tenuto il primo *International Compliance Meeting* del Gruppo DOUGLAS con il coinvolgimento dei soggetti apicali rappresentativi delle singole società controllate di tutta Europa; all'esito di questo primo incontro si è deciso di individuare un *Compliance Officer* per ciascuna società del Gruppo e di attivare un numero telefonico ed un indirizzo email dedicati alla *compliance* e messi a disposizione dei singoli dipendenti e collaboratori al fine di poter contattare liberamente e riservatamente i rispettivi *Compliance Officer*. L'obiettivo perseguito dal Gruppo DOUGLAS è ora quello di elaborare della *Compliance Guidelines* destinate a tutte le società controllate, al fine di favorire una migliore diffusione di una cultura aziendale sulla *compliance* quanto più possibile omogenea e condivisa.

La società italiana si è uniformata a queste prime indicazioni provenienti dalla casa madre, in particolare elaborando negli anni **procedure e prassi** finalizzate a consentire, nel concreto, la prevenzione di reati che ritenuti di maggiore afferenza rispetto all'attività aziendale, quali la corruzione, la violazione della normativa antitrust e la violazione dei dati personali. Tali procedure e prassi vengono periodicamente aggiornate e ne viene data ampia comunicazione a tutti i soggetti principalmente interessati alla loro applicazione. L'obiettivo della società italiana è ora quello di implementare il proprio sistema di *compliance* dotandosi di strumenti – primi fra tutti il Modello e il Codice Etico – che possano favorire una sempre più completa comprensione e concreta applicazione delle regole di *compliance* da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Compito del presente Modello è dunque predisporre controlli adeguati che assicurino l'osservanza da parte del personale di Profumerie Douglas s.p.a. sia delle procedure già sviluppate nell'ambito aziendale e di Gruppo, che delle ulteriori procedure che lo stesso Modello illustrerà sulla base di prassi già operanti a livello aziendale ancorché non ancora proceduralizzate.

6. IL CODICE ETICO.

Il Gruppo DOUGLAS dispone di un **Codice Etico – Suppliers' Code of Conduct** valido per tutte le società del Gruppo e di fatto applicato da tutte le società del Gruppo, inclusa dunque anche la società Profumerie Douglas s.p.a. (**documento n. 2**). Questo Codice Etico è destinato ai dipendenti

e ai fornitori DOUGLAS e costituisce l'elemento centrale della cultura aziendale del Gruppo DOUGLAS; esso concretizza i valori aziendali e stabilisce standard e regole etici minimi che si richiede siano rispettati.

La società italiana Profumerie Douglas s.p.a. si è a sua volta dotata di un proprio **Codice Etico**, il quale è stato sviluppato parallelamente al presente Modello al fine di favorire una più immediata e omogenea conoscibilità e applicazione dei regolamenti e delle direttive aziendali già in uso (**documento n. 3**).

7. METODO DI COSTRUZIONE DEL MODELLO.

Il punto di partenza per la costruzione del presente Modello è la presa di coscienza che Profumerie Douglas s.p.a. si presenta quale società piuttosto strutturata sotto il profilo dell'adeguamento della propria attività agli standard di legalità richiesti dalla legge, dal momento che, da un lato, riceve e applica direttive sulla *compliance* provenienti dalla società controllante Douglas Holding AG e, dall'altro, si è dotata di una serie di procedure e prassi sue proprie. Queste ultime sono idonee a prevenire molte delle fattispecie rilevanti ai fini dell'insorgere della responsabilità amministrativa derivante da reato ex D.Lgs. 231/2001. Ciò ha indotto la società a pensare e realizzare il Modello di gestione del rischio reato quale strumento di integrazione e ottimizzazione dei sistemi interni esistenti, assurgendo a loro collante naturale, nonché a occasione di loro miglioramento in termini di efficienza, grazie alla configurazione dell'Organismo di Vigilanza e alla previsione di un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni alle disposizioni del Modello. Il presente Modello intende dunque affiancarsi alle scelte organizzative finora adottate da Profumerie Douglas s.p.a. e dal Gruppo DOUGLAS.

7.1. ELABORAZIONE DEL MODELLO: CRITERI.

Il Modello di Profumerie Douglas s.p.a. è stato elaborato tenendo conto di una serie di elementi quali l'attività svolta dalla società, la sua struttura, la natura e le dimensioni della sua organizzazione.

La Società ha proceduto all'analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001 e riepilogati nella tabella di classificazione dei reati (**documento n. 4**). Complementare rispetto a tale attività è stata l'analisi della storia dell'ente, del contesto societario, del settore di appartenenza, dell'assetto organizzativo aziendale, del sistema delle procure e delle deleghe, dei rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, delle prassi e delle procedure formalizzate e diffuse all'interno della società per il corretto esercizio dell'attività di impresa. Coerentemente con il dettato normativo (art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001) e con le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione controllo ex D.Lgs. 231/2001, aggiornate al 31.3.2008, Profumerie Douglas s.p.a. ha proceduto dunque:

- all'identificazione dei processi, sotto-processi o attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante la sottoposizione ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte di appositi questionari;
- all'autovalutazione dei rischi di commissione di reati;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi aziendali, necessari per la prevenzione o per l'attenuazione del rischio di commissione dei reati di cui al Decreto;

- all'attribuzione ai soggetti coinvolti nella formazione e nell'attuazione della volontà sociale di poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

8. ANALISI DEL RISCHIO.

La mappatura del rischio attraverso la disamina delle attività aziendali esposte al rischio di commissione dei reati (v. *infra*, par. 8.1.) è una operazione essenziale per la società che intenda dotarsi di un sistema efficace di prevenzione dal rischio di reato.

A tal fine, Profumerie Douglas s.p.a. ha provveduto ad esaminare i suoi processi aziendali, schematizzati nella rappresentazione di cui al documento n. 5.

8.1. CLASSIFICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

I reati per cui Profumerie Douglas s.p.a. può rispondere dell'illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 sono tassativamente indicati nel decreto e sono molteplici. Vengono tutti indicati in una tabella riepilogativa di cui al documento n. 4.

Le principali attività, individuate dalla società, nel cui ambito possono essere commessi i reati in esame, sono le seguenti:

- a) fornitura di beni da parte di terzi;
- b) fornitura di servizi da parte di terzi;
- c) vendita di beni e prestazione di servizi nelle singole filiali;
- d) partecipazione a bandi/manifestazioni indetti da enti pubblici;
- e) richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici;
- f) richiesta di licenze/concessioni/autorizzazioni a enti pubblici;
- g) consultazione e utilizzo di banche dati;
- h) transazioni commerciali, anche immobiliari;
- i) gestione organizzativa sede principale e unità locali;
- j) credit management e tesoreria, contabilità;
- k) selezione del personale.

Le fattispecie di reato rilevanti in riferimento ai singoli processi sopra elencati sono:

(a)

art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 “delitti contro l'industria e il commercio”:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): condotta di chi adopera violenza sulle cose o utilizza mezzi fraudolenti per turbare un'industria o un commercio;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p): condotta di chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): condotta di chi vende o mette in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati con danno all'industria nazionale;
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): condotta di chi consegna all'acquirente beni mobili diversi, in tutto o in parte, da quelli dichiarati o pattuiti;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): condotta di chi vende o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre in inganno il compratore sulle caratteristiche del prodotto;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): condotta di chi vende sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.): condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale, li introduce nel territorio dello Stato al fine di trarne profitto, li detiene per la vendita, li pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o comunque li mette in circolazione;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.): condotta di chi contraffatta o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, ovvero detiene, vende, mette in circolazione prodotti agroalimentari con indicazioni geografiche o denominazioni contraffatte.

art. 25-octies d.lgs. 231/2001 “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”:

- ricettazione (art. 648 c.p.): condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.): condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

(b)

art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 “delitti contro l'industria e il commercio”: v. sub a

art. 25-octies d.lgs. 231/2001 “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”: v. sub a

(c)

art. 25-bis d.lgs. 231/2001 “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): condotta di chi contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, o ancora di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, o infine di chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;
- alterazione di monete (art. 454 c.p.): condotta di chi altera monete della qualità indicata nell'art. 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 dell'art. 453 c.p.;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): condotta di chi, fuori dei casi preveduti dagli artt. 453 e 454 c.p., introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): condotta di chi contraffà o altera valori di bollo o introduce nel territorio dello Stato ovvero acquista, detiene e mette in circolazione valori di bollo contraffatti, intendendosi per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.): condotta di chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, ovvero pone in essere le medesime condotte ma aventi ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero di chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ovvero di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, così come di chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra.

art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 “delitti contro l’industria e il commercio”: *v. sub a*

art. 25-octies d.lgs. 231/2001 “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” : v. sub a

art. 25-novies d.lgs. 231/2001 “delitti in materia di violazione del diritto d’autore”:

- art. 171 L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: condotta di chi abusivamente riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.
- art. 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- art. 171-ter L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: in tale fattispecie sono racchiuse diverse condotte, tra cui: la riproduzione, trascrizione, registrazione, rappresentazione, esecuzione, recita in pubblico, trasmissione, diffusione, vendita o messa in vendita o in commercio o rivelazione al pubblico, senza averne diritto, di un'opera altrui ovvero rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime di diritti o messa a disposizione del pubblico di opere o materiali da cui tali informazioni siano state rimosse; riproduzione, trascrizione, registrazione, rappresentazione, esecuzione, recita in pubblico, trasmissione, diffusione, vendita o messa in vendita o in commercio o rivelazione al pubblico di opera altrui non destinata alla pubblicazione, con usurpazione della paternità dell'opera, con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazioni di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere misure di tecnologiche di protezione da utilizzi illeciti ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure, ovvero consentano l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; condotta dell'esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore o da diritti connessi, violando i diritti d'autore;
- art. 171-septies L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: condotta dei produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis di mancata comunicazione alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; condotta di falsa dichiarazione di avvenuto assolvimento degli obblighi predetti in riferimento al contrassegno SIAE;
- art. 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa,

promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

art. 24-bis d.lgs. 231/2001 “delitti informatici e trattamento illecito di dati”:

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis, 481, 482, 483 c.p.): falsità, materiale o ideologica, commessa dal privato su un documento informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): condotta di chi, per legge obbligato a fare registrazioni o notificazioni, scrive o lascia scrivere false indicazioni;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o un danno, forma in tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): condotta di chi usa un atto falso o una scrittura privata falsa al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): condotta di chi distrugge, sopprime, occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri;
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.): condotta di chi detiene e diffonde abusivamente codici di accesso (parole chiave o altri mezzi idonei) ad un sistema informatico o telematico;
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.): condotta di chi produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare o interrompere sistemi informatici o telematici;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.): condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.): condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.): condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.): condotta di chi distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.): condotta di chi presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

(d)

art. 24 d.lgs. 231/2001 “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.): condotta di chi, avendo ottenuto dallo Stato o altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.): condotta di chi, utilizzano o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettendo informazioni dovute, indebitamente consegue per sé o altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, altro ente pubblico o dalle Comunità europee;
- truffa (ipotesi di cui al comma 2 n. 1) (art. 640 c.p.): condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.): fattispecie costituita dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.): condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

art. 24-bis d.lgs. 231/2001 “delitti informatici e trattamento illecito di dati”: *v. sub c*

art. 25 d.lgs. 231/2001 “concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”:

- concussione (art. 317 c.p.): condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.): condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.): condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): corruzione propria commessa dall'incaricato di un pubblico servizio (art. 319 c.p.) e corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), qualora l'autore del fatto – persona incaricata di pubblico servizio – rivesta anche la qualità di pubblico impiegato. Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
 - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

(e)

art. 24 d.lgs. 231/2001 “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”: *v. sub d*

art. 24-bis d.lgs. 231/2001 “delitti informatici e trattamento illecito di dati”: *v. sub c*

art. 25 d.lgs. 231/2001 “concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”: *v. sub d*

(f)

art. 24 d.lgs. 231/2001 “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico”: *v. sub d*

art. 24-bis d.lgs. 231/2001 “delitti informatici e trattamento illecito di dati”: *v. sub c*

art. 25 d.lgs. 231/2001 “concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”: *v. sub d*

(g)

art. 24-bis d.lgs. 231/2001 “delitti informatici e trattamento illecito di dati”: *v. sub c*

art. 25-novies d.lgs. 231/2001 “delitti in materia di violazione del diritto d’autore”: *v. sub c*

(h)

art. 25 d.lgs. 231/2001 “concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”: *v. sub d*

art. 25-bis d.lgs. 231/2001 “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”: *v. sub c*

art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 “delitti contro l’industria e il commercio”: *v. sub a*

art. 25-octies d.lgs. 231/2001 “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” : *v. sub a*

art. 25-novies d.lgs. 231/2001 “delitti in materia di violazione del diritto d’autore”: *v. sub c*

(i)

art. 25 d.lgs. 231/2001 “concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”: *v. sub d*

art. 25-ter d.lgs. 231/2001 “reati societari”:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.): condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- Impedito controllo art. 2625 c.c.: condotta degli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali;
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): condotta degli amministratori e soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.): condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): condotta dei liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori;
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.): condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito di

dazione di promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri compiono od omettono atti, violando obblighi inerenti al loro ufficio o obblighi di fedeltà e così cagionando nocimento alla società;

- Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.): condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.): condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, espongono nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, che, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni di vigilanza.

art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 “abusi di mercato”:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/98 - TUF): condotta di chi acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate di cui è in possesso in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; di chi comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; di chi raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF): condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

art. 25-septies d.lgs. 231/2001 “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”:

Le violazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008, ai fini della responsabilità amministrativa della società, sono:

- violazioni degli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici (art. 30 comma 1 lett. a, D. Lgs. n. 81/2008);

- violazione degli obblighi giuridici relativi all'attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (art. 30 comma 1 lett. *b*);
- violazione degli obblighi giuridici relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 30 comma 1 lett. *c*);
- violazione degli obblighi giuridici relativi alle attività di sorveglianza sanitaria (art. 30 comma 1 lett. *d*);
- violazione degli obblighi giuridici relativi alle attività di informazione e formazione dei lavoratori (art. 30 comma 1 lett. *e*);
- violazione degli obblighi giuridici relativi alla vigilanza circa il rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza (art. 30 comma 1 lett. *f*);
- violazione degli obblighi giuridici relativi alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30 comma 1 lett. *g*);
- violazione degli obblighi giuridici relativi alle verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate (art. 30 comma 1 lett. *h*).

art. 25-decies d.lgs. 231/2001 “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): condotta di chi con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 “reati ambientali”:

Le violazioni rilevanti in materia di tutela dell'ambiente ai fini della responsabilità amministrativa della società sono:

- reati in materia di specie animali o vegetali selvatiche protette: Art. 727-bis c.p. – uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; Art. 733-bis c.p. – distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; Artt. 1, commi 1-2. 2, commi 1-2., 6, comma 4, 3-bis, comma 1 L. 150/1992 [Violazione delle prescrizioni relative al commercio / detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzione o di specie animali selvatiche pericolose per la salute e l'incolumità pubblica (cfr. Reg. CE 338/1997 e 939/1997) e falsificazione di certificati / licenze / notifiche / dichiarazioni / comunicazioni previste dalla medesima normativa];
- reati in materia di scarichi: Art. 137 comma 2 D.l.gs. 152/06 [Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata]; Art. 137 comma 3 D.l.gs. 152/06 [Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Tab. 5 e 3/A All. 5 Parte III) in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente]; Art. 137 comma 5, primo periodo D.l.gs. 152/06 [Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle Tab. 3 e 4 All. 5 Parte III in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 5 All. 5 Parte III ovvero dei limiti più restrittivi fissati dall'Autorità competente]; Art. 137 comma 5, secondo periodo D.l.gs. 152/06 [Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati in relazione alle sostanze pericolose di Tab. 3/A All. 5 Parte III]; Art. 137 comma 11 [Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee];

- reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti: Art. 256 comma 1 lett. a) D.l.gs. 152/06 [gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi]; Art. 256 comma 1 lett. b) D.l.gs. 152/06 [gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi]; Art. 256 comma 3/1 D.l.gs. 152/06 [Discarica abusiva]; Art. 256 comma 3/2 D.l.gs. 152/06 [Discarica abusiva per rifiuti pericolosi]; Art. 256 comma 4 D.l.gs. 152/06 [Inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni]; Art. 256 comma 5 D.l.gs. 152/06 [Miscelazione vietata]; Art. 256 comma 6 D.l.gs. 152/06 [Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi];
- reati in materia di omessa bonifica: Art. 257, comma 1 d.l.gs. 152/06 [Omessa comunicazione di contaminazione in caso di eventi potenzialmente inquinanti o di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione]; Art. 257, commi 1-2 d.l.gs. 152/06 [Omessa bonifica in presenza di un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle CSR];
- spedizione transfrontaliera di rifiuti in violazione di regolamenti europei: Art. 259, comma 1 d.l.gs. 152/06 [Spedizione transfrontaliera di rifiuti in violazione dei regolamenti europei nn. 1013/2006 e 1418/2007];
- reati in materia di violazione degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: Art. 258, comma 4/2 [Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso]; Art. 260-bis, comma 6 D.l.gs. 152/06 [Predisposizione e/o utilizzo di certificato con false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti]; Art. 260-bis, comma 7/1 d.l.gs. 152/06 [Assenza nella fase di trasporto di rifiuti pericolosi della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove previsto, del certificato analitico]; Art. 260-bis, comma 8 d.l.gs. 152/06 [Uso di scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto soggetto a SISTRI]; Art. 260, commi 1-2 d.l.gs. 152/06 [Allestimento di mezzi e attività continuative per la gestione non autorizzata di rifiuti];
- reati in materia di emissioni atmosferiche: Art. 279, comma 5 d.l.gs. 152/06 [Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori - limite di qualità dell'aria];
- reati in materia di impiego di sostanze ozono-lesive: Art. 3, comma 6 L. 549/1993 [Violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono - lesive (cfr. Reg. CE 3093/94)];
- reati in materia di versamenti di sostanze inquinanti in mare: Art. 8, comma 1 D.l.gs. 202/2007 [Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione Marpol 73/78]; Art. 8, comma 2 D.l.gs. 202/2007 [Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione Marpol 73/78, con danni permanenti o di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti]; Art. 9, comma 1 D.l.gs. 202/2007 [Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione Marpol 73/78]; Art. 9, comma 2 D.l.gs. 202/2007 [Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli All. I e II alla Convenzione Marpol 73/78, con danni permanenti o di particolare gravità alle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti];
- Art. 192, comma 4, D.Lgs. 152/06 (Illecito abbandono di rifiuti: Art. 255 D.l.gs. 152/06 (Abbandono di rifiuti).

(i)

art. 25-ter d.lgs. 231/2001 “reati societari”: v. *sub i*

(k)

art. 24-bis d.lgs. 231/2001 “delitti informatici e trattamento illecito di dati”: v. *sub c*

art. 25 d.lgs. 231/2001 “concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”: v. *sub d*

9. PROCESSI SENSIBILI.

Per processi sensibili s'intendono quei processi nel cui ambito esistono attività aziendali – considerati i principi generali di comportamento adottati dalla società e le misure di prevenzione esistenti a presidio di tali attività, reputate idonee alla prevenzione o alla minimizzazione del rischio reato – ove può essere commesso un reato.

(Omissis)

9.1. MISURE DI PREVENZIONE.

Al fine di prevenire o di minimizzare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato dei principi generali di prevenzione che sono sovraordinati ai protocolli generali di prevenzione e ai protocolli specifici di prevenzione applicabili a ciascuna delle attività a rischio identificate reati (**documento n. 5**).

10. PROTOCOLLI DI FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELL'ENTE.

I destinatari del Modello adottano, a fini di prevenzione del rischio di commissione di reati, regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, adottato come parte integrante del Modello.

10.1. DELEGHE E PROCURE.

Il sistema di deleghe e procure adottato da Profumerie Douglas s.p.a. risulta funzionale alla efficiente gestione dell'attività d'impresa, considerate, da un lato, l'articolazione delle attività della società, dall'altro, la complessità organizzativa.

La **delega** è un atto interno della società con il quale si attua il trasferimento di funzioni e responsabilità in capo a persona (delegata) che deve essere idonea, per capacità e competenze. Affinché la delega espliciti i propri effetti deve rispettare gli specifici requisiti richiesti dalla legge, in particolare deve essere adeguatamente formalizzata e accettata dalla persona delegata, alla quale vanno assicurati l'autonomia e i poteri necessari allo svolgimento di tutte le attività riguardanti la funzione delegata.

Più specificamente, nell'atto di delega occorre definire in modo specifico i poteri del delegato, il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente ed, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite.

Le deleghe devono risultare coerenti con una posizione adeguata nell'organigramma.

L'Organigramma (documento n. 1) costituisce parte integrante del Modello e in esso è indicata ciascuna posizione nell'ambito della struttura organizzativa della società. Esso viene sottoposto ad aggiornamento al verificarsi di ogni variazione significativa della struttura organizzativa della società.

Compete al soggetto gerarchicamente sovraordinato osservare le disposizioni del Modello, comunicarle ai propri subordinati che abbiano l'obbligo di osservarle, pretendendo da loro il rispetto di tali disposizioni, su cui egli deve vigilare. Al medesimo compete comunicare la mancata osservanza da parte del subordinato di dette disposizioni, secondo quanto previsto dal par. 11.

La **procura** è il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un determinato soggetto poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Il sistema delle procure adottato da Profumerie Douglas s.p.a. risponde ai seguenti requisiti: e cioè, sono conferite esclusivamente da soggetti dotati di delega interna e descrivono i poteri conferiti e la relativa estensione, incluso il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa.

10.2. REFERENTE DELL'ORGANO DIRIGENTE PER IL MODELLO.

Nell'Organigramma è individuato il Referente dell'Organo dirigente per il Modello. Esso è un membro di tale organo che ha la responsabilità di promuovere nell'ambito di tutta l'organizzazione quanto previsto dal Codice etico e dal Modello.

11. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.

Profumerie Douglas s.p.a. gestisce le risorse finanziarie, fissando soglie quantitative e in coerenza con le competenze gestionali e la responsabilità delle singole persone.

I controlli rilevanti inerenti alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, in riferimento alle attività dei processi sensibili individuati, sono descritti analiticamente nel documento (5) allegato al presente Modello e costituente parte integrante dello stesso, in materia di garanzia dei pagamenti trasparenti, nel rispetto delle norme antiriciclaggio e anticorruzione e al fine di favorire un maggiore controllo contabile all'interno del Gruppo, che di tenuta delle scritture contabili e di imputazione a bilancio poste attive e passive.

12. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.

Tutto il personale di Profumerie Douglas s.p.a. è tenuto a segnalare all'Organismo di vigilanza nonché al proprio Responsabile violazioni del Codice etico e del Modello ovvero irregolarità e/o anomalie nel funzionamento del medesimo.

Sono soggetti a segnalazione ai predetti organi anche comportamenti sospetti di partner commerciali, fornitori e soggetti terzi coinvolti nell'attività di Profumerie Douglas s.p.a., di cui si venga a conoscenza sia in ragione del rapporto esistente tra i terzi e la società sia attraverso mezzi di divulgazione (stampa, internet, affissioni etc.).

Le riscontrate violazioni da parte dell'Organismo di vigilanza devono essere segnalate all'Organo dirigente.

13. ORGANISMO DI VIGILANZA.

13.1. Compiti

L'organismo di vigilanza (d'ora in poi OdV) ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

I singoli compiti dell'OdV sono quelli di legge e saranno ulteriormente dettagliati nel Regolamento che l'OdV adotterà una volta nominato.

13.2. Costituzione e requisiti.

L'Organismo di vigilanza è organismo di Profumerie Douglas s.p.a., dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, istituito con delibera dell'Organo dirigente al fine di adempiere ai compiti sopra indicati.

Propri dell'OdV sono i requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione.

Profumerie Douglas s.p.a. garantisce in capo al componente (composizione monosoggettiva) o ai componenti (composizione plurisoggettiva) dell'OdV il possesso di detti requisiti.

Ogni componente dell'OdV ne deve attestare il possesso (di onorabilità, autonomia e indipendenza, professionalità) al momento della nomina con apposita dichiarazione scritta.

Ogni variazione rispetto a quanto dichiarato al momento della nomina deve essere segnalato tempestivamente all'Organo dirigente.

13.3. I requisiti: specificazioni.

Onorabilità.

Costituiscono cause di ineleggibilità a membro dell'OdV e decadenza in caso di sopravvenienza rispetto alla nomina:

1. sentenza di condanna o sentenza di patteggiamento, anche non passate in giudicato, per uno dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001;
2. condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, alla pena accessoria dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3. la pendenza di un procedimento penale per i reati di cui al punto 1 e 2.

Autonomia e indipendenza.

Garantiscono l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV le seguenti condizioni:

- a. l'inserimento dell'OdV nell'organigramma quale unità di staff del Consiglio di Amministrazione al quale relaziona;
- b. le funzioni dell'OdV non possono essere svolte dal Consiglio di Amministrazione, considerato che Profumerie Douglas s.p.a. non è impresa di piccole dimensioni;
- c. l'OdV non può avere compiti operativi poiché la partecipazione a decisioni ed attività lavorative vizierebbero, sotto il profilo dell'obiettività, il suo giudizio in occasione delle verifiche sull'osservanza del Modello;
- d. il consiglio di sorveglianza, il collegio sindacale, il comitato per il controllo della gestione, possono svolgere le funzioni dell'OdV;
- e. risultano incompatibili con la carica di membro dell'OdV gli amministratori della società che possano condizionare l'autonomia decisionale della stessa ovvero coloro che detengano direttamente o indirettamente quote del capitale sociale;
- f. sono incompatibili con la carica di membro dell'OdV altresì coloro che abbiano conflitti di interesse e/o relazioni di parentela con gli organi sociali;
- g. nel caso in cui il ruolo di componente dell'OdV sia svolto da un soggetto interno dell'Ente, quest'ultimo non può avere, né nell'ambito dell'Ente di appartenenza né in quello controllante e/o controllato, funzioni operative;

- h. non possono far parte dell'OdV professionisti esterni che si trovino in condizioni di incompatibilità con la carica in ragione di altri compiti assegnatigli dalla società o da altri enti che, con questa, abbiano rapporti.

Professionalità.

I componenti dell'OdV devono garantire il possesso di specifiche competenze:

a. competenze specialistiche in sistemi di organizzazione, gestione e controllo, precipuamente comprensive della conoscenza ed esperienza in materia di tecniche di analisi e valutazione del rischio e di predisposizione di misure per il suo contenimento;

b. competenze di tipo giuridico, con particolare riguardo al settore penalistico, poiché risulta indispensabile la conoscenza della struttura dei reati di rilevanza e le singole modalità commissive.

Per quel che attiene alla materia relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse previste dalla normativa di settore (ad es.: RSPP- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza; MC- medico competente).

Continuità di azione.

L'OdV deve garantire la continuità della propria azione di vigilanza e cura dell'aggiornamento del Modello: per conseguenza, esso dovrà operare senza interruzioni e con modalità che potranno essere calibrate in funzione della diversa composizione dell'Organismo (monosoggettivo o plurisoggettivo, con l'inserimento di professionisti esterni o meno).

La calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi sono aspetti rimessi al potere di autoregolamentazione proprio dell'OdV.

13.4. Poteri.

Le attività dell'OdV non sono suscettibili di sindacato da parte di altro organismo, ad eccezione dell'organo dirigente, il quale, in quanto diretto responsabile del funzionamento e dell'efficacia del Modello, è chiamato a valutare l'adeguatezza dell'intervento dell'OdV.

L'OdV può accedere liberamente presso ogni funzione aziendale, e senza la necessità del previo consenso, al fine di ottenere ogni informazione o elemento ritenuto necessario all'adempimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231 del 2001.

L'OdV può avvalersi del contributo di tutte le strutture aziendali ed altresì di consulenti esterni.

È l'OdV che – attraverso la predisposizione di un apposito regolamento interno – disciplina il proprio funzionamento interno (cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri di vigilanza etc.).

Per il suo funzionamento l'OdV ha a sua disposizione adeguate risorse finanziarie, il cui ammontare viene proposto dall'OdV medesimo ed è approvato dall'Organo dirigente. Tali risorse dovranno essere impiegate ogniqualvolta risultino necessarie all'OdV per il corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte etc.).

13.5. Durata della carica.

I componenti dell'OdV durano in carica per 3 anni e possono essere rinominati.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere dalla carica un componente dell'organismo e nominare un sostituto ad interim, in casi di particolare gravità.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza se nominato, può revocare solo per giusta causa i componenti dell'OdV.

14. Sistema disciplinare.

Il Modello contiene un apposito sistema disciplinare di cui al **Documento n. 6**.

Il sistema disciplinare è parte integrante del Modello e in esso sono specificate le sanzioni disciplinari applicabili e la relativa procedura.

14.1. Persone che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione.

Nei confronti di coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione (della società o di una sua unità organizzativa) o ne curano la gestione – anche di fatto – e il controllo, che non sono legati a Profumerie Douglas s.p.a. da un contratto di lavoro di natura subordinata, possono essere applicate in base al sistema disciplinare di riferimento sanzioni che possono arrivare fino alla revoca dall'incarico.

14.2. Lavoratori dipendenti.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è adottato in conformità con le vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e di settore. I casi più gravi di violazione alle prescrizioni del Modello sono sanzionati con il licenziamento senza preavviso.

14.3. Lavoratori parasubordinati, consulenti, procuratori e assimilati.

Per i contratti di collaborazione che Profumerie Douglas s.p.a. stipula con lavoratori parasubordinati, consulenti e assimilati, il sistema disciplinare prevede l'inclusione nel contratto di una clausola di risoluzione del rapporto di lavoro per l'inosservanza alle prescrizioni del Modello.

14.4. Fornitori e altri soggetti terzi.

La risoluzione del contratto è la sanzione cui incorrono fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con Profumerie Douglas s.p.a., in caso di violazione da parte loro delle prescrizioni del Modello che costituiscono altrettanti obblighi contrattuali.

15. Disposizioni transitorie.

Gli obblighi indicati nel Modello si intendono effettivi a decorrere dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

ALLEGATI:

(Omissis)
